Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **ROMA - Martedì, 10 marzo 1931 - ANNO IX** — **Numero 57**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis ». F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele numeri 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Fiocadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9 — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C. via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori, v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini, n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI: — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P. Taio, succ. Chiantore Mascarelli. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 412.

REGIO DECRETO 20 novembre 1930, n. **1939**.
Modifiche allo statuto della libera Università di Camerino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della libera Università di Camerino, approvato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2838, e modificato con Regi decreti 20 settembre 1928, n. 2250, e 31 ottobre 1929, n. 2386;

Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;

Vedute le proposte avanzate dalle competenti autorità accademiche, perchè l'Istituto superiore di medicina veterinaria di Camerino sia trasformato in Facoltà di medicina veterinaria ed aggregato come tale alla libera Università, e considerato pertanto che nelle norme dello statuto di quest'ultima devono essere inserite quelle concernenti l'ordinamento degli studi di medicina veterinaria, secondo le proposte a questo fine presentate in precedenza;

Veduto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della libera Università di Camerino, approvato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2838, e modificato con Regi decreti 20 settembre 1928, n. 2250, e 31 ottobre 1929, n. 2386, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 2. — E' sostituito col seguente:

« L'Università di Camerino comprende:

a) la Facoltà di giurisprudenza, la quale conferisce la laurea in giurisprudenza;

b) la Facoltà di chimica e farmacia, la quale conferisce:
la laurea in chimica;
la laurea in chimica e farmacia;
il diploma in farmacia;

c) la Facoltà di medicina veterinaria, la quale conferisce la laurea in medicina veterinaria ».

Art. 3. — Le lettere *b*) e *c*) sono modificate nel modo seguente:

« *b*) di sei membri, eletti dal Collegio generale dei professori, due per ogni Facoltà;

c) di un rappresentante del Governo, designato dal Ministro per l'educazione nazionale ».

Art. 7. — Nel primo comma alla parola « due » è sostituita la parola « tre ».

Dopo l'art. 9 il titolo della Sezione 1ª del Capo II è così modificato: « *Disposizioni comuni alle tre Facoltà* ».

Art. 10. — Il primo comma è sostituito col seguente: « Allo svolgimento di ogni corso debbono essere dedicate non meno di tre ore settimanali in giorni distinti; alle istituzioni di diritto privato ed a quegli insegnamenti fondamentali della Facoltà di medicina veterinaria che siano impartiti da professori di ruolo debbono essere dedicate almeno quattro ore settimanali ».

Art. 17. — Nel primo comma, dopo la parola Università, sono aggiunte le seguenti: « o da un altro Istituto di istruzione superiore ».

Dopo l'art. 43 sono inseriti, col titolo « Sezione IV - Facoltà di medicina veterinaria » i seguenti nuovi articoli 44, 45 e 46, spostandosi in conseguenza la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti:

« Art. 44. — Il corso degli studi per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria è di quattro anni.

Art. 45. — Fermo restando il disposto dell'art. 2 del R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2678, gl'insegnamenti della Facoltà di medicina veterinaria, tenuto conto dello stato di fatto attuale, sono i seguenti:

1. Anatomia descrittiva (biennale);
2. Anatomia topografica;
3. Istologia ed embriologia (biennale);
4. Bòtanica;
5. Zoologia ed anatomia comparata;
6. Chimica generale inorganica ed organica;
7. Fisica generale;
8. Fisiologia degli animali domestici (biennale);
9. Zootecnia ed igiene zootecnica;
10. Ezoognosia;
11. Patologia generale;
12. Anatomia patologica (ispezione delle carni);
13. Patologia e clinica medica e polizia sanitaria (biennale) - (due esami speciali);
14. Patologia e clinica chirurgica e medicina operatoria (biennale) - (due esami speciali);
15. Legislazione sanitaria e vizi redibitori;
16. Podologia ed ostetricia;
17. Farmacologia e farmacoterapia veterinaria;
18. Bacteriologia e immunologia;
19. Economia rurale e bromatologia veterinaria.

Art. 46. — Il piano di studi da consigliare agli studenti per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria è proposto dalla Facoltà e comunicato mediante il manifesto annuale.

Lo studente può modificare il piano degli studi proposto, purchè prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 18 insegnamenti scelti fra quelli indicati all'art. 45 o anche fra quelli di altre Facoltà della stessa Università, ad esempio: chimica biologica, igiene, chimica agraria, lingua tedesca, ecc. I corsi di altre Facoltà non possono in ogni caso essere superiore a tre ».

Art. 61 (già 58). — Nel primo comma, dopo la parola « Università » sono cancellate le parole « le quali » ed inserite le parole « o da altri Istituti superiori, che ».

Art. 69 (già 66). — Nel primo comma sono aggiunte in fine le parole « e per gli Istituti superiori Regi di medicina veterinaria ».

La tabella I, relativa ai posti di ruolo dei professori, è sostituita con la seguente:

« Facoltà di giurisprudenza	n.	10
Facoltà di chimica e farmacia	»	9
Facoltà di medicina veterinaria	»	6 ».

Nella tabella V, relativa allo stipendio annuo del personale di amministrazione e subalterno, dopo l'indicazione dello stipendio dell'applicato, sono inserite le seguenti due indicazioni:

« Maniscalco	L.	5.000
Infermiere	»	5.000 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 306, *foglio* 18. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 413.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 gennaio 1931, n. 157.

Convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società « Puglia » per l'esercizio delle linee di navigazione sovvenzionate costituenti il gruppo VI (Bari).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3173, che autorizza il Commissario per i servizi della marina mercantile di concerto con i Ministri per le finanze, per l'economia nazionale, per i lavori pubblici e per le poste e i telegrafi, a determinare l'ordinamento definitivo dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati e ad affidare l'esercizio dei servizi medesimi alla industria privata anche a licitazione od a trattativa privata;

Visto il R. decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596, che istituisce il Ministero delle comunicazioni;

Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1663, che stabilisce che dal 1° ottobre 1929 sono devoluti al Ministero delle corporazioni tutti i servizi già di competenza della Direzione generale del commercio e della politica economica presso il Ministero dell'economia nazionale;

Viste: la convenzione 27 settembre 1925 stipulata con la Società di navigazione « Puglia » per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo VI (Bari) per la durata di anni venti a cominciare dal 1° gennaio 1926 verso l'annua sovvenzione di L. 14.950.000 e quella successiva stipulata con la Società stessa il 16 marzo 1927, in forza della quale la durata della predetta convenzione 27 settembre 1925 fu portata ad anni ventuno;

Vista la convenzione stipulata il 27 settembre 1928, con la Società suddetta, portante alcune modifiche a quella su citata in data 27 settembre 1925, elevandosi la sovvenzione annua da L. 14.950.000 a L. 16.950.000;

Vista la successiva convenzione in data 3 giugno 1929 con la quale la sovvenzione annua di L. 16.950.000 per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo VI (Bari) stabilita da detta convenzione 27 settembre 1928 ven-

ne ulteriormente elevata di L. 3.000.000 a datare dal 1° luglio 1929;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il programma delle nuove costruzioni navali del su citato gruppo VI (Bari) elevando la velocità e la stazza lorda di alcuni dei piroscafi da costruirsi per le linee suddette a norma delle su citate convenzioni 27 settembre 1925, 27 settembre 1928 e 3 giugno 1929;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'allegata convenzione stipulata il 14 novembre 1930-IX con la Società « Puglia » anonima di navigazione a vapore, sedente in Bari, e che modifica quelle in data rispettivamente 27 settembre 1925, 27 settembre 1928 e 3 giugno 1929 per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo VI (Bari).

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI — DI CROLLALANZA — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 306, *foglio* 8. — MANCINI.

Convenzione modificativa di quelle in data 27 settembre 1925, 27 settembre 1928 e 3 giugno 1929, stipulate con la Società di navigazione « Puglia » per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati del gruppo VI (Bari).

Premesso:

che con convenzione in data 27 settembre 1925, approvata con decreto Ministeriale 20 ottobre 1925, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1925, la Società « Puglia » anonima di navigazione sedente in Bari, assunse l'esercizio delle linee di navigazione sovvenzionate costituenti il gruppo VI (Bari) per la durata di anni venti, a cominciare dal 1° gennaio 1926, verso l'annua sovvenzione di lire 14.950.000;

che con convenzione in data 16 marzo 1927, approvata con decreto Ministeriale 19 marzo 1927, registrato alla Corte dei conti il 21 stesso mese, la durata della predetta convenzione 27 settembre 1925 fu portata ad anni ventuno;

che con convenzione in data 27 settembre 1928 approvata con decreto Ministeriale in data 12 ottobre 1928, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1928, vennero apportate alcune modificazioni alla su citata convenzione 27 settembre 1925 in dipendenza dell'obbligo assunto dalla Società « Puglia » di eseguire, in aggiunta alle linee di navigazione stabilite dalla stessa convenzione 27 settembre 1925, una linea bisettimanale diretta Bari-Durazzo e ritorno, elevandosi la sovvenzione annua da lire 14.950.000 a lire 16.950.000;

che con successiva convenzione in data 3 giugno 1929 approvata con R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2138, la sovvenzione annua di L. 16.950.000 stabilita dalla su citata convenzione 27 settembre 1928 venne elevata a lire 19.950.000 dal 1° luglio 1929 consentendosi alla Società la riduzione da 500 a 300 tonnellate della stazza lorda minima del piroscafo di nuova costruzione da destinarsi alla linea 5 (Bari-Tremiti-Manfredonia) e la proroga dal 31 dicembre 1929 al 31 dicembre 1931 del termine per l'entrata in servizio sia di detto piroscafo della stazza lorda minima di 300 tonnellate, sia dei tre piroscafi di nuova costruzione della stazza lorda unitaria di 1500 tonnellate da destinarsi alle linee 3 (Venezia-Dalmazia-Albania-Brindisi) e 4 (Venezia-Dalmazia-Albania-Epiro);

che la Società « Puglia », allo scopo di dare una migliore efficienza ai propri servizi e renderli rispondenti al prevedibile sviluppo dei traffici nazionali in Adriatico ha ora proposto di sostituire alle tre unità di 1500 tonnellate di stazza lorda e miglia 10 di velocità, ed all'altra di 300 tonnellate di stazza lorda e miglia 10 di velocità, da costruirsi entro il 31 dicembre 1931, numero sei unità di circa 2000 tonnellate di stazza lorda ciascuna e della velocità di circa miglia 14, da costruirsi pure entro il 31 dicembre 1931; e ciò senza aumento di sovvenzione;

che consentendo il Ministero delle comunicazioni in tale proposta che arrecherà un notevole miglioramento al servizio, senza maggiore aggravio per lo Stato, si rende necessario di stabilire con regolare accordo fra le parti l'attuazione della proposta stessa,

fra il tenente generale di porto ispettore cav. di gr. cr. Giulio Ingianni, direttore generale della marina mercantile, agente in nome e per conto del Ministero delle comunicazioni,

e il gr. uff. Giuseppe Baraggioli fu Giovanni, consigliere-direttore generale della Società « Puglia » anonima di navigazione sedente in Bari, a nome e per conto della Società stessa in virtù di regolare mandato, è stato concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

A modificazione dell'allegato 1 alla Convenzione 27 settembre 1925 e dell'art. 2 di quella 3 giugno 1929, di cui alle premesse alla presente convenzione, in sostituzione di tre piroscafi di nuova costruzione della stazza lorda unitaria minima di 1500 tonnellate e della velocità oraria normale di esercizio di miglia 10, e di un quarto piroscafo della stazza lorda minima di 300 tonnellate e della velocità oraria normale di esercizio di miglia 10, la Società « Puglia », si obbliga di adibire al servizio entro il 31 dicembre 1931 le seguenti navi di nuova costruzione: n. 6 (sei) navi della stazza lorda unitaria di circa 2000 tonnellate e della velocità oraria normale di esercizio di circa miglia 14 da destinarsi alle linee 3 e 4 di cui all'allegato 1 alla convenzione 27 settembre 1925 ed alla linea 4-*bis* di cui all'art. 1 della convenzione modificativa 27 settembre 1928.

Art. 2.

In deroga all'art. 7 del capitolato, pel periodo dal 1° gennaio 1929 al 31 dicembre 1931, non sarà applicata la ritenu-

ta di sovvenzione per la deficienza di tonnellaggio dei piroscafi rimasti assegnati al servizio.

Art. 3.

È consentito al concessionario di mantenere in servizio per tutta la rimanente durata della convenzione 27 settembre 1925, sulla linea 5 (Bari-Tremiti-Manfredonia) il piroscafo « Epiro » della stazza lorda di tonnellate 487,97, costruito a Livorno nel 1901 e sulla linea 6 (San Giovanni di Medua-Scutari) il piroscafo « Jolanda » della stazza lorda di tonnellate 210,55 costruito a Livorno nel 1901, a condizione che essi mantengano sempre la iscrizione nella prima classe del Registro italiano. Restano tuttavia salve ed impregiudicate le disposizioni dell'art. 10 del capitolato *A* annesso alla su citata convenzione 27 settembre 1925.

Fatta a Roma in tre originali, addì 14 novembre 1930-IX.

Per il Ministero delle comunicazioni:
Il direttore generale della marina mercantile:
GIULIO INGIANNI.

Per la Società di navigazione « Puglia »:
GIUSEPPE BARAGGIOLI.

Visto, *il Ministro*: CIANO.

Numero di pubblicazione 414.

REGIO DECRETO 8 gennaio 1931, n. 164.

Cambiamento nella forma di pubblicazione degli « exequatur » concessi agli agenti consolari stranieri ammessi a funzionare nel Regno, nelle Colonie e nei Possedimenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visti i Regi decreti 3 dicembre 1854, n. 328, e 12 maggio 1861, n. 21;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le colonie e per la giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La concessione e la rivocazione dell'*exequatur* alle patenti dei consoli generali, consoli, vice consoli ed agenti consolari di Stati esteri, sotto qualsiasi denominazione, sono fatte da Noi su proposta del Nostro Ministro per gli affari esteri, allorchè le patenti stesse emanano direttamente dal Capo dello Stato.

Negli altri casi sono fatte d'ordine Nostro dal Ministro per gli affari esteri.

Art. 2.

La domanda per la concessione dell'*exequatur*, corredata dalle patenti originali di nomina del nuovo ufficiale consolare, è diretta dal rappresentante diplomatico dello Stato interessato al Ministro per gli affari esteri.

Art. 3.

Avvenuta la concessione dell'*exequatur*, questo, insieme alle patenti originali, è trasmesso al rappresentante diplomatico a cura del Ministro per gli affari esteri.

Il Ministro per gli affari esteri notifica nello stesso tempo ai primi presidenti delle Corti di appello, ai prefetti delle Provincie ed ai governatori delle Colonie e Possedimenti compresi nel distretto consolare di cui trattasi, l'avvenuta concessione dell'*exequatur* e provvede alla pubblicazione di questo nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I prefetti ed i governatori suddetti provvedono, dal canto loro, ad eseguire analoga pubblicazione sui rispettivi bollettini degli annunzi ufficiali.

La stessa procedura, in quanto applicabile, viene osservata per la rivocazione dell'*exequatur*.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni del R. decreto 3 dicembre 1854, n. 328, e del R. decreto 12 maggio 1861, n. 21.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — DE BONO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 306, *foglio* 16. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 415.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 febbraio 1931, n. 165.

Autorizzazione dell'ulteriore spesa di L. 15.000.000 per l'attuazione delle provvidenze in favore dei danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065;
Visto il R. decreto-legge 24 ottobre 1930, n. 1426;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di integrare in relazione a riconosciuti bisogni le autorizzazioni di spesa consentite per l'attuazione delle provvidenze stabilite con l'art. 11 del citato R. decreto-legge 3 agosto 1930 in favore dei danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per l'interno, e coi Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'ulteriore spesa di L. 15.000.000 in aggiunta a quelle di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065, e di cui al R. decreto-legge 24 ottobre 1930, n. 1426, per l'attuazione delle provvidenze in favore dei danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930.

La suindicata somma di L. 15.000.000 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1931-32.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte nel bilancio 1931-32 le relative variazioni.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI — ROCCO — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 306, *foglio* 17. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **416.**

REGIO DECRETO 19 febbraio 1931, n. **168.**
Istituzione in Zara presso il Regio museo archeologico di un ufficio per l'esportazione degli oggetti d'antichità ed arte.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 27, 2° comma, del Nostro decreto 31 dicembre 1923, n. 3164;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituito in Zara presso il Regio museo archeologico, un ufficio per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° marzo 1931.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1931 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 306, *foglio* 21. — FERZI.

Numero di pubblicazione **417.**

REGIO DECRETO 29 gennaio 1931, n. **158.**
Autorizzazione alla Reale Accademia dei Lincei ad accettare una donazione per l'istituzione della « Fondazione Ettore Bora ».

N. 158. R. decreto 29 gennaio 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Reale Accademia nazionale dei Lincei, viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 100.000 disposta a suo favore dalla signora Luigia Sella, e viene istituita presso la Reale Accademia suddetta la « Fondazione Ettore Bora » per promuovere gli studi nel campo delle scienze biologiche e delle loro applicazioni pratiche, approvandosi lo statuto di detta Fondazione.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1931 - *Anno IX*

REGIO DECRETO 4 settembre 1930.
Conversione in Regio del ginnasio pareggiato di Castiglione delle Stiviere.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta l'istanza presentata dal comune di Castiglione delle Stiviere al fine di ottenere la conversione in Regio del ginnasio pareggiato di quella città;
Veduto gli atti uniti alla istanza stessa;
Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regolamento 6 giugno 1925, n. 1084;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ginnasio pareggiato di Castiglione delle Stiviere è convertito in Regio a decorrere dal 16 settembre 1930.

Art. 2.

Al mantenimento di tale istituto sarà provveduto in conformità dei Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685, e 6 maggio 1923, n. 1054.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 4 settembre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1930 - *Anno IX*
Registro n. 18 *Educazione nazionale, foglio n.* 222.

(1238)

REGIO DECRETO 4 settembre 1930.
Conversione in Regio del ginnasio pareggiato di Nicotera.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta l'istanza presentata dal comune di Nicotera al fine di ottenere la conversione in Regio del ginnasio pareggiato di quella città;
Veduti gli atti uniti alla istanza stessa;
Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regolamento 6 giugno 1925, n. 1084;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ginnasio pareggiato di Nicotera è convertito in Regio a decorrere dal 16 settembre 1930.

Art. 2.

Al mantenimento di tale istituto sarà provveduto in conformità dei Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685, e 6 maggio 1923, n. 1054.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 4 settembre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1930 - Anno IX
Registro n. 3 Educazione nazionale, foglio n. 352.

(1239)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1931.

Riconoscimento del Fascio di Arni (Lucca) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Arni (Lucca) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Arni (Lucca) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 febbraio 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1931 - Anno IX
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 139.

(1244)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1931.

Approvazione delle nuove condizioni generali di polizza di alcune tariffe di assicurazione presentate dalla Società cattolica di assicurazione con sede in Verona.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, tendente ad ottenere l'approvazione delle nuove condizioni generali di polizza e di alcune tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, nonchè le tariffe dei premi lordi;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, le nuove condizioni generali di polizza e le seguenti tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana, presentate dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona:

a) Categoria 2L, relativa all'assicurazione mista, a premio iniziale ridotto, di un capitale pagabile all'assicurato se è in vita ad un'epoca prestabilita, o immediatamente in caso di premorienza;

b) Categoria 2M, relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile all'epoca prestabilita se gli assicurati sono in vita, o immediatamente in caso di morte di un assicurato;

c) Categoria 10, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento avvenga e di una rendita vitalizia differita, d'importo pari al decimo del capitale, pagabile a decorrere da un termine prestabilito;

d) Categoria 11, relativa all'assicurazione mista combinata di un capitale pagabile alla scadenza in caso di vita, con abbuoni finali, ovvero immediatamente in caso di morte, verso un premio annuo decrescente, oppure costante, con impiego garantito della quota di riduzione;

e) Categoria H, relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita vitalizia immediata, pagabile in vita di entrambi gli assicurati.

Roma, addì 13 febbraio 1931 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

(1256)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1931.

Costituzione della Commissione prevista nell'art. 1 del R. decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1687, concernente la definizione delle controversie già di competenza del cessato Tribunale arbitrale misto italo-germanico.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1687, riguardante la definizione delle controversie già di competenza del cessato Tribunale arbitrale misto italo-germanico;

Ritenuto che il suddetto articolo 1 stabilisce che da parte del Ministro per le finanze sarà nominata una Commissione di sette membri con l'incarico di proporre le somme che, con criterio discrezionale, siano da concedere per risarcimento di danni ai cittadini italiani i cui reclami sono rimasti indecisi alla cessazione del suindicato Tribunale arbitrale misto, nonchè di esperire la procedura di conciliazione nei riguardi dei crediti denunziati dall'Ufficio germanico all'Ufficio italiano di verifica e compensazione o viceversa, per i quali sia stata sollevata contestazione non definita all'atto della soppressione del Tribunale arbitrale misto;

Ritenuto che, all'inizio della liquidazione, non è opportuno avvalersi della facoltà di nominare membri aggregati supplenti alla Commissione stessa;

Determina:

Art. 1.

La Commissione prevista nell'art. 1 del R. decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1687, è costituita come segue:

S. E. Alberici Piero, primo presidente della Corte di appello di Milano, senatore del Regno;

S. E. Faggella Donato, primo presidente della Corte di appello di Roma, senatore del Regno;

S. E. Lo Bianco Francesco, vice avvocato generale dello Stato;

Gr. uff. Beverini Giovanni Battista, Ministro plenipotenziario, capo del Servizio affari privati nel Ministero degli affari esteri;

Gr. uff. Fagiolari Giuseppe, consigliere di Stato;

Gr. uff. Cardinali Pericle, consigliere della Corte dei conti;

Comm. Ciarrocca Emidio, direttore generale nel Ministero delle finanze.

Art. 2.

La Presidenza della Commissione, in base al penultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 4 dicembre 1930, numero 1687, spetta a S. E. Lo Bianco Francesco, vice avvocato generale dello Stato, ed in caso di assenza o impedimento ad uno dei membri più anziani tra quelli di grado gerarchico più elevato.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze darà alla Commissione le direttive che riterrà opportune in relazione al compito ad essa demandato.

Art. 4.

Le funzioni di segreteria della Commissione saranno espletate dall'attuale personale dipendente dagli agenti del Governo italiano presso i Tribunali arbitrali misti e dall'Ufficio stralcio per le questioni finanziarie derivanti dall'applicazione dei trattati di pace.

Art. 5.

Le spese di funzionamento della Commissione saranno disposte dall'Ufficio stralcio per le questioni finanziarie derivanti dall'applicazione dei trattati di pace, il quale, senza onere di sorta a carico del bilancio, dovrà provvedere, ai termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 4 dicembre 1930, numero 1687, con i depositi relativi a reclami per risarcimenti di danni costituiti presso il soppresso Tribunale arbitrale misto italo-germanico e presso l'arbitro per le controversie italo-germaniche. In caso di bisogno ed in base a decreto del Ministro per le finanze, potrà essere stabilita una ritenuta sui pagamenti da fare ai sensi dell'ultimo comma del predetto articolo.

Art. 6.

La medaglia di presenza da corrispondersi per ogni giorno di adunanza ai membri della Commissione è stabilita in L. 50, con la riduzione di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Il presidente potrà proporre pei membri relatori di vertenze di particolare importanza sottoposte all'esame e al giudizio della Commissione un supplemento di compenso a titolo di premio di operosità e di rendimento, ai sensi del R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182.

Al personale addetto alla segreteria saranno corrisposti premi di operosità e di rendimento nei limiti stabiliti dal R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182.

Art. 7.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 febbraio 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(1259)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1930.

Autorizzazione all'Istituto provinciale incendi associazione mutua, con sede in Trento, ad operare nelle Provincie del Veneto l'assicurazione nel ramo incendi.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 16 dicembre 1926, n. 2249, concernente l'applicazione delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private ai territori annessi;

Visto il provvedimento Ministeriale in data 28 ottobre 1927 con il quale venne riconosciuta all'Istituto provinciale incendi di Trento la facoltà di continuare l'esercizio delle assicurazioni nella Venezia Tridentina, subordinatamente alla costituzione dell'Istituto stesso in associazione mutua;

Visto il nuovo testo dello statuto dell'Ente omologato il 3 luglio 1929;

Vista la domanda in data 1° maggio 1930 con la quale l'Istituto predetto chiede di essere autorizzato ad estendere a tutte le Provincie del Regno l'esercizio delle assicurazioni nel ramo incendi;

Vista la deliberazione dell'assemblea del 27 aprile 1930, che approva modifiche allo statuto dell'Ente e la costituzione del fondo di garanzia voluto dal R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100;

Ritenuta la opportunità di concedere la richiesta autorizzazione limitatamente alle Provincie Venete;

Decreta:

L'Istituto provinciale incendi, associazione mutua con sede in Trento, è autorizzato ad estendere alle Provincie del Veneto l'esercizio delle assicurazioni nel ramo incendi.

Roma, addì 15 novembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: BOTTAI.

(1257)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1931.

Autorizzazione alla Banca cattolica del Veneto ad assorbire la Banca cattolica S. Liberale di Treviso, la Banca provinciale di Belluno e la Banca feltrina di Feltre.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, numeri 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela per il risparmio;

Vista la domanda con la quale la Banca cattolica del Veneto, con sede a Vicenza, chiede l'autorizzazione a procedere alla fusione, mediante incorporazione, con la Banca cattolica S. Liberale di Treviso, con la Banca provinciale di Belluno e la Banca feltrina di Feltre;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca cattolica del Veneto, con sede in Vicenza, è autorizzata a fondersi con la Banca cattolica S. Liberale di Treviso, con la Banca provinciale di Belluno e con la Banca feltrina di Feltre, mediante incorporazione delle medesime.

Roma, addì 13 gennaio 1931 - Anno IX

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(1258)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1931.

Contingente dei prodotti delle piccole industrie libiche da ammettere in franchigia doganale nel Regno durante l'anno 1931.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 250;

Di concerto con i Ministri per le colonie e per le corporazioni;

Determina:

Articolo unico.

I sottonotati prodotti della Tripolitania e della Cirenaica saranno ammessi alla importazione nel Regno, durante il 1931, in esenzione dal dazio doganale, entro i limiti del quantitativo a fianco di ciascuno di essi segnato:

1. - Stuoie di Taorga, di Tagiura e di altre località, tessuti di giunchi ed oggetti vari intrecciati con foglie di palma secche (cestini, piatti, ventagli e simili)	q.li	150
2. - Tessuti di lana (baracani, coperte e simili)	»	80
3. - Tessuti di cotone (baracani, coperte, tende, asciugamani e simili)	»	80
4. - Tessuti di seta anche con fili di argento	»	25
5. - Mobili di stile arabo, cofanetti e casse anche con incrostazioni od intarsi di avorio e madreperla	»	180
6. - Vassoi, piatti, lampadari, incensieri, bracieri, lanterne di rame e di ottone, con disegni a sbalzo	»	120
7. - Oggetti di cuoio, con ricami anche di argento o con guarnizioni di velluto:		
a) selle, bardature, cuscini, portafogli, portamonete, borse di ogni genere, cartelle, cinture e simili	q.li	120
b) pantofole	paia	6.000
c) scarpe	»	3.500
8. - Oggetti di argento e di argenteria: scatole, vassoi, portasigarette, servizi da toletta, impugnature, servizi per tavola, frustini con impugnatura ed oggetti d'oro in lavori tipici della Colonia	q.li	21
9. - Oggetti d'avorio: collane, scatole, tagliacarte, biglie, pipe, bocchini, impugnature per bastoni	»	11
10. - Collane d'ambra	»	3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 gennaio 1931 - Anno IX

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

(1260)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 125 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Markucic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Markucic Biagio, figlio del fu Giovanni e della fu Giovanna Skergat, nato a Villa Decani il 27 ottobre 1875, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marcucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Ogrin fu Giuseppe e di Orsola Senica nata a Villa Decani il 17 marzo 1894, ed ai figli nati a Villa Decani: Giuseppe, il 1° marzo 1922; Giusto, il 30 luglio 1923; Maria, il 19 dicembre 1925; ed ai fratelli nati a Villa Decani: Antonio, il 20 novembre 1867; Giuseppe, il 10 gennaio 1871; Andrea, il 23 agosto 1881.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(573)

N. 103 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mihec » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mihec Giuseppe, figlio del fu Antonio e di Antonia Schergal, nato a Villa Decani il 18 gennaio 1888, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Micca ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Francesca Schergat di Giovanni di Anna Kocjancic nata a Villa Decani il 4 marzo 1888, ed ai figli nati a Villa Decani: Luigia, il 28 ottobre 1914; Carlo, il 29 settembre 1918; Floriano, il 15 ottobre 1926, alla madre Schergat Antonia fu Giuseppe e fu Maria Udovic, nata a Villa Decani il 19 gennaio 1856, nonchè alla sorella Orsola, nata a Villa Decani il 25 maggio 1899.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(574)

N. 100 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Marsetic » e « Primozic » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Marsetic vedova di Antonio, figlia del fu Giuseppe Primozic e della fu Giovanna Rodella, nata a Villa Decani il 31 agosto 1886, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marsetti » e « Primossi » (Marsetti Maria nata Primossi).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Villa Decani: Maria, il 6 gennaio 1920; Carolina, il 30 novembre 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(577)

N. 82 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Muzenic » (Mosenich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Muzenic (Mosenich) Antonio, figlio del fu Giovanni e di Giovanna Kocjancic, nato a Villa Decani il 7 marzo 1893, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Moseni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rosalia Lucia Muzenic fu Giuseppe e di Giovanna Dellasavia, nata a Villa Decani il 13 dicembre 1896, ed ai figli nati a Villa Decani: Stanislavo, il 3 giugno 1914; Romano, il 3 giugno 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(578)

N. 82 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie

della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Mosenich » (Muzenic) e « Kociancic » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata,

Decreta:

I cognomi della signora Mosenich Giovanna ved. di Giovanni, figlia del fu Kociancic Giovanni e della fu Pasquala Kermaz, nata a Villa Decani il 27 agosto 1852, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Moseni » e « Cociani » (Moseni Giovanna nata Cociani).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla nuora Anna Muzenic di Pietro Muzenic e di Giovanna Kerma, nata a Villa Decani il 3 novembre 1892; al nipote, Vincenzo Muzenic fu Vincenzo e fu Maria Muzenic, nato a Villa Decani il 9 ottobre 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(579)

N. 82 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Muzenic » (Mosenich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Muzenic Nazario, figlio del fu Giovanni e di Giovanna Kocjancic, nato a Villa Decani il 3 luglio 1891, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Moseni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pobega Antonia di Giuseppe e di Maria Turko nata a Villa Decani il 1° dicembre 1898; ed ai figli nati a Villa Decani: Elvira, il 14 settembre 1920; Mirka, il 30 novembre 1921; Angelo, il 24 dicembre 1923; Aldo, il 19 ottobre 1925; Olga, il 7 giugno 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(580)

N. 233 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mattica » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mattica Stefano, figlio del fu Matteo e della fu Galante Fosca, nato a Gimino il 5 dicembre 1886, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Matticchio ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(581)

N. 94 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marsetic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marsetic Giovanni, figlio del fu Giuseppe e della fu Lucia Stefancic, nato a Villa Decani il 14 aprile 1857, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marsetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Bucaj fu Giovanni e fu Orsola Lazar, nata a Villa Decani l'8 marzo 1866; ed ai figli nati a Villa Decani: Andrea, il 7 ottobre 1901; Anna, il 29 gennaio 1905; Giustina, il 9 dicembre 1906.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del

n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(582)

N. 91 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marsetic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Marsetic Antonio, figlio di Andrea e di Antonia Svab, nato a Villa Decani il 25 febbraio 1900, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marsetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Svab fu Giovanni e di Antonia Marsetic nata a Villa Decani l'11 aprile 1903; ed ai figli nati a Villa Decani: Natale-Giovanni, il 26 giugno 1923; Benedetto-Basilio, il 26 marzo 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(583)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Revoca di concorsi.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1930, col quale sono stati banditi i concorsi ai posti di capo officina titolare per il ferro e capo officina titolare per il legno presso la Regia scuola di avviamento di Giulianova;

Visto il R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, concernente il riordinamento della Scuola secondaria di avviamento al lavoro;

Ritenuto che, a seguito della disposizione contenuta nell'art. 41 (secondo comma) del R. decreto-legge predetto, non possano più essere giudicati i concorsi di cui sopra;

Decreta:

Articolo unico.

I concorsi ai posti di capo officina titolare per il ferro e di capo officina titolare per il legno, banditi con decreto Ministeriale 2 settembre 1929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1930, sono revocati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX

Il Ministro: GIULIANO.

(1250)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di un Consorzio speciale di bonifica tra alcuni consorzi idraulici e di bonifica della provincia di Ferrara.

Con R. decreto 23 ottobre 1930, registrato dalla Corte dei conti il 26 gennaio 1931 al registro 10, foglio 120, è stato costituito un Consorzio speciale fra i seguenti consorzi idraulici e di bonifica della provincia di Ferrara:

Consorzio idraulico del II Circondario Polesine S. Giorgio;
Consorzio idraulico di Terre Vecchie;
Consorzio idraulico di Argenta;
Consorzio idraulico del III Circondario;
Consorzio di manutenzione del IV Circondario idraulico;
Consorzio di bonifica di Valle Isola e Minori;
Consorzio Cavo Tassone del IV Circondario idraulico;
Consorzio idraulico Cavo Spina.

Con successivo decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 2 marzo 1931, n. 352/1, è stato approvato lo statuto del nuovo Ente secondo il testo deliberato dall'assemblea dei consorzi interessati e con le modifiche indicate nel decreto di approvazione.

(1246)

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica « Lame di Precenicco » in provincia di Udine.

Con decreto n. 374-666 del 3 marzo 1931-IX il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha approvato lo statuto del Consorzio di bonifica « Lame di Precenicco » e bacini contermini (Udine) deliberato il 23 novembre 1931 dall'assemblea generale degli interessati.

(1247)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 63 — Numero del certificato provvisorio: 3199 — Consolidato 5 % — Data di emissione:

7 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Cuneo — Intestazione: Fornaseri Guido fu Giovanni Pietro, domiciliato in Cuneo — Capitale: L. 1800.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 64 — Numero del certificato provvisorio: 8000 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Mantova — Intestazione: Piccoli Emilio fu Andrea, domiciliato a Goito (Mantova) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 66 — Numero del certificato provvisorio: 16428 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Bari — Intestazione: Cooperativa edilizia di Terlizzi (Bari) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 67 — Numero del certificato provvisorio: 3118 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Trapani — Intestazione: Lauri Angelo e Ficara Maria coniugi — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 68 — Numero del certificato provvisorio: 2174 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Como — Intestazione: Mutualità scolastica del comune di Bisozzo (Varese) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 69 — Numero del certificato provvisorio: 4908 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Forlì — Intestazione: Fiuzzi Gaetano fu Giovanni, domiciliato in Cesena — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 70 — Numero del certificato provvisorio: 31105 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 7 febbraio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Treviso — Intestazione: Dalla Colletta Augusto di Agostino — Capitale: L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 31 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(21)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 52.

Media dei cambi e delle rendite

del 7 marzo 1931 - Anno IX

Francia	74.77	Oro	368.32
Svizzera	367.49	Belgrado	33.57
Londra	92.724	Budapest (Pengo)	3.335
Olanda	7.667	Albania (Franco oro)	367.25
Spagna	205.50	Norvegia	5.105
Belgio	2.665	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.541	Svezia	5.112
Vienna (Schillinge)	2.684	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.61	Danimarca	5.11
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	72.95
Peso Argentino Oro	14.44	Rendita 3.50 % (1902)	68.40
Peso Argentino Carta	6.35	Rendita 3 % lordo	43 —
New York	19.089	Consolidato 5 %	83.425
Dollaro Canadese	19.09	Obblig. Venezie 3.50 %	80.10

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 87.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 193 — Data: 3 aprile 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia tesoreria provinciale di Cremona — Intestazione: Solzi Efrem, direttore della Banca popolare di Sancino — Titoli del debito pubblico: obbligazioni ferroviarie 3 %, omesso il numero delle obbligazioni — Capitale: L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 245 mod. X — Data: 15 dicembre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia tesoreria provinciale di Forlì — Intestazione: Landini Antonio, ufficiale giudiziario della Regia pretura di Rimini — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 18,75, consolidato 3,50 %, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1654 — Data: 22 luglio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Caldirola Giovanni di Giacomo — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Rendita: L. 25, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 304 — Data: 22 luglio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitorato del debito pubblico Roma — Intestazione: Quadrani Guido — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 2630, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 220 — Data: 16 ottobre 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Grasso Giulia fu Letterio — Titoli del debito pubblico: al portatore 14 — Rendita: L. 460, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1930.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 febbraio 1931 - Anno IX.

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(1022)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Tramutamento di certificato di rendita consolidato 5 per cento.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 74

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del consolidato 5 per cento n. 217850 per la rendita annua di L. 50, intestato a Gnavi Rosina fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Gnavi Margherita fu Michele vedova Gnavi, domiciliata a Caluso (Torino).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione a sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 31 dicembre 1930 - Anno IX.

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(20)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 32).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	408011	1.015 —	De Vito Maria-Domenica, *Felicia*, Giuseppa, Carmela, Giovanna, Amalia e Francesco fu Crescenzo, minori sotto la p. p. della madre Canta Vienna Antonietta di *Giuseppe* ved. De Vito, dom. in Giugliano Campania (Napoli).	De Vito Maria-Domenica, *Porzia-Maria-Felicia*, Giuseppa, Carmela, Giovanna, Amalia, e Francesco fu Crescenzo, minori sotto la p. p. della madre Canta Vienna Antonietta di *Scipione-Giuseppe*, ved. ecc. come contro.
»	396848	50 —	Rostagni di Bozzolo *Maddalena* fu Alessandro, moglie di Chiaro Carlo, dom. in Maggiora (Novara).	Rostagni di Bozzolo *Maria-Maddalena-Adelaide-Luigia* fu Alessandro, moglie ecc, come contro.
3.50 %	740616	35 —	Di Bozzolo Rostagni *Maddalena* fu Alessandro, moglie di Chiaro Carlo, dom. in Roma.	Intestata come la precedente.
»	524732	35 —	Rostagni di Bozzolo *Maddalena* fu Alessandro moglie ecc. come la precedente.	Intestata come la precedente.
Cons. 5 %	1601 Littorio	340 —	Zingg Angela fu *Alfredo* minore sotto la p. p. della madre *Roca Ester* fu *Anselmo* ved. Zingg, dom. in Chiavenna (Sondrio).	Zingg Angela fu *Pietro-Alfredo*, minore sotto la p. p. della madre *Rocca Maria-Ester* fu *Omobono*, ved. di Zingg *Pietro-Alfredo*, dom. in Chiavenna (Sondrio).
Cons. 5 %	395260	65 —	Zingg Angela fu *Alfredo* minore sotto la p. p. della madre *Roca Ester* fu Omobono, ved. di Zingg *Alfredo*, dom. in Chiavenna (Sondrio).	
3.50 % »	415933 424646	350 — 105 —	Manzoni Luigi fu Pietro, dom. in Torino nel primo certificato ed in Gavi (Alessandria) nel secondo certificato; con usufrutto vitalizio a Locatelli *Guglielmina* fu Carlo, ved. di Pietro Manzoni, dom. in Torino.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Lucatelli *Maria-Antonia-Guglielmina* fu Carlo, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	248317	60 —	*Seccardi* Isolina fu Domenico minore sotto la p. p. della madre Zolliucci Speranza ved. *Seccardi*, dom. in Ascoli Piceno.	*Seccardini* Isolina fu Domenico, minore sotto la p. p. della madre Zolliucci Speranza, ved. *Seccardini*, dom. in Ascoli Piceno.
3.50 %	771030	1.750 —	Cantini Giuseppina di Ippolito, nubile, dom. in Civitavecchia (Roma).	Cantini Giuseppina-*Romilda-Sandra-Carolina* di Ippolito, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
Cons. 5 %	427893	100 —	Pignoli *Giovanni* fu Vito, minore sotto la p. p. della madre Viola Rosaria detta Sara fu Giovanni, ved. Pignoli, dom. in Portocannone (Campobasso).	Pignoli *Pasquale-Giovanni* fu Vito, minore ecc. come contro.
»	427894	100 —	Pignoli *Michele* fu Vito, minore ecc. come la precedente.	Pignoli *Costantino-Michele* fu Vito, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 14 febbraio 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA

(1115)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 30.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	139785	425 —	*di Valmarana* Tomaso fu Angelo, dom. in Vicenza.	*Valmarana* Tomaso fu Angelo, *minore sotto la p. p. della madre Nussi Lesbia fu Tomaso ved. Valmarana* dom in Vicenza.
»	292246	775 —	*di Valmarana* Tomaso fu Angelo, *minore sotto la p. p. della madre Nussi Lesbia fu Tomaso*, ved. *di Valmarana*, dom. in Vicenza.	*Valmarana* Tomaso fu Angelo, dom. in Vicenza.
3.50 % »	705702 705703	77 — 77 —	Leida Fermo } di *Omobono*, dom. in Cre- Leida Giuseppe } mona; con usuf. vital. a Brugnetti *Chiara* fu Antonio, dom. in Mantova.	Leida Fermo } di *Antonio-Omobono*, do- Leida Giuseppe } miciliato in Cremona; con usuf. vital. a Brugnetti *Maria-Margherita-Clara* fu Antonio, dom. in Manova.
»	712331	175 —	Vitale Michele fu Aronne minore sotto la tutela di Segre Giuseppe fu Marco, dom. in Milano; con usuf. vital. a Vitale Debora fu Michele, moglie di Blanes *Giuseppe* dom. in Firenze.	Intestata come contro; con usufr. vital. a Vitale Debora fu Michele, moglie di Blanes *Angiolo-Giuseppe*, dom. in Firenze.
»	701893	703, 50	La Rosa Giuseppina fu Francesco moglie di Cafici *Francesco*, dom. in Vizzini (Catania) vincolata.	La Rosa Giuseppina fu Francesco moglie di Cafici *Croce-Francesco*, dom. in Vizzini (Catania), vincolata.
»	252857	157, 50	Gay Adolfo, Amodeo, Vittorio, *Lucia* e *Caterina-Elisabetta* di Giuseppe, minori sotto la p. p. del padre e prole nascitura da quest'ultimo dom. in Courgnè (Torino); con usuf. a Gay Giuseppe fu Giuseppe e dei di lui figli nati e nascituri, titolari della rendita stessa.	Gay Adolfo, Amedeo, Vittorio, *Lucia-Elisabetta* e *Caterina* di Giuseppe, minori ecc. come contro e con usuf. come contro.
Cons. 5 %	345274	25 —	Rausa Gaetano fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Resta *Maria* fu Gaetano, ved. di Rausa Giuseppe, dom. in Scorrano (Lecce).	Rausa Gaetano fu Giuseppe; minore sotto la p. p. della madre Resta *Giuseppa* fu Gaetano, ved. ecc. come contro.
»	503770	1900 —	Millul *Achille* fu Arturo, minore sotto la p. p. di Pisctzki Elena fu Maurizio, ved. Millul, dom. in Milano.	Millul *Ugo* fu Arturo, minore ecc., come contro.
» 3.50 % » » »	107090 145076 152407 197601 203063	280 — 17, 50 28 — 24, 50 7 —	Buonocore *Luisa* fu Cristofaro, moglie di Domine Pasquale fu Michelangelo, dom. in Napoli, vincolate.	Buonocore *Maria-Luisa* fu Cristofaro, moglie ecc. come contro
»	120956	7 —	Buonocore *Luisa* fu Cristofaro, minore sotto la p. p. della madre Cacace Teresa fu Antonino, dom. in Napoli.	Buonocore *Maria-Luisa* fu Cristofaro, minore ecc. come contro.
»	708378	175 —	Buonocore *Luisa* fu Cristofaro, moglie di Domine Pasquale dallo stesso separata di beni, dom. in Napoli, vincolata.	Buonocore *Maria-Luisa* fu Cristofaro, moglie ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	314225 322074	55 — 225 —	Grappiolo *Ernesto* fu Celso, minore sotto la p. p. della madre Gambini Paolina ved. di Grappiolo Celso, dom. a Spigno Monteferrato (Alessandria).	Grappiolo *Annibale-Giuseppe-Gambattista* fu Celso minore ecc. come contro.
»	362062	495 —	Nasi *Umberto-Stefano* fu *Giovanni*, dom. in Vado Ligure (Genova).	Nasi *Stefano-Vittorio-Umberto* fu *Giovan-Battista*, dom. come contro.
»	29108	475 —	Scandura Maria, Carmela ed *Orazia* fu Venerando, *minori* sotto la p. p. della madre Arcidiacono Giuseppa fu Carmelo, vedova Scandura, dom. in Trecastagni (Catania).	Scandura Maria, Carmela e *Grazia* fu Venerando, l'*ultima minore* sotto la p. p. della madre Arcidiacono Giuseppa fu Carmelo ved. Scandura, dom. in Trecastagni (Catania) eredi indivisi.
3,50 %	669302	17,50	Cimino *Giuseppe* fu Antonio minore sotto la p. p. della madre Gaio Maria di Michele, dom. in Tegiano (Salerno).	Cimino *Giuseppa* fu Antonio, minore ecc. come contro.
»	711026	147 —	Fiore Lucia fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Montefusco *Antonietta* fu Angelo, ved. Fiore, dom. in S. Stefano del Sole (Avellino).	Fiore Lucia fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Montefusco *Mariantonia*, vedova ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 31 gennaio 1931 - Anno IX.

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(988)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.